CONVENZIONE PER LA FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEL SERVIZIO OPERAI TRA IL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA E M.V.D.2 SRL

TRA

Il Comune di Campo Nell’Elba, con sede in Marina di Campo, Piazza Dante Alighieri 1, P. IVA 00919910497 e CF 82001510492, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Gloria Franci, nata a Piombino il 12/04/1973, residente a Campiglia Marittima in Via Udine n. 2, CF FRN GLR 73D52 G687E, di seguito indicata nel testo come Ente,

e

Il Sig. Vincenzo Gorgoglione, nato a Pietrapaola (CS) il 08/06/1952, residente a Portoferraio (LI) in Località Concia di Terra n. 84, CF GRG VCN 52H08 G622J, in qualità di legale rappresentante della ditta M.V.D.2 SRL, capitale sociale Euro 10.200,00 , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Livorno con P. IVA 01272730498, con sede in Località Pian di Mezzo, Via per Portoferraio n. 25, 57034 Campo Nell’Elba, di seguito indicata nel testo come Contraente,

**PREMESSO CHE:**

* L’area Tecnica del Comune di Campo Nell’Elba gestisce il servizio lavori pubblici e ambiente che ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle proprietà comunali e dei pubblici servizi, nonché delle seguenti attività:
* Pulizia/manutenzione dei fossi di competenza comunale;
* Opere e lavori in esecuzione diretta;
* Pulizia e manutenzione spiagge;
* Raccolta rifiuti ingombranti;
* che dette attività vengono svolte sul territorio dagli operai comunali con un preminente interesse pubblico dal momento che sono finalizzate alla tutela del territorio, dell’ambiente e della salute dei cittadini;
* che nello svolgimento delle varie attività gli operai necessitano di utilizzare materiali di varia tipologia, costituiti prevalentemente da attrezzature e materiali per l’edilizia, idraulica e minuterie varie;
* che per motivo di contenimento dei costi il servizio operai non possiede magazzino se non per piccolissime quantità di materiali. Ciò comporta l’acquisto di volta in volta dei materiali necessari allo svolgimento dei vari servizi, che talvolta hanno carattere di urgenza;
* che per contenere i costi, occorre selezionare un fornitore in grado di rispondere alle esigenze di fornitura dei materiali suddetti che disponga di un magazzino di vendita collocato all’interno del territorio comunale, dal momento che l’approvvigionamento di prodotti presso altri operatori situati fuori comune comporterebbe diseconomie per l’Ente con dispendio di risorse, tempo nonché un aggravio dei costi di carburante che l’Ente intende evitare;

**PRESO ATTO CHE:**

* sul territorio comunale è presente un solo rivenditore di materiali edili, idraulica e minuteria, quello della M.V.D.2 SRL appunto, e che pertanto non è possibile applicare il principio di rotazione dei fornitori espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
* il fornitore MVD Srl non è registrato su MEPA o su Consip, e che pertanto non è possibile ottemperare a quanto richiesto all’art. 450 comma 1 del D. Lgs 52/2012 e s.m.i. in merito alla obbligatorietà per gli enti pubblici di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi al mercato elettronico;
* Che la ditta M.V.D.2 SRL offre un catalogo di prodotti in vendita ampio, in grado di rispondere per qualità e tipologia alle consuete esigenze degli operai, con prezzi ritenuti congrui;
* Premesso inoltre che il contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione in merito al possesso dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 - Oggetto della convenzione**

L'Ente affida al contraente, che accetta, il servizio di fornitura di materiali vari in uso al servizio operai (tra cui ad es. materiali edili, minuterie, idraulica, etc…).

I materiali verranno selezionati in base alle esigenze di servizio degli operai e comunicati di volta in volta dagli stessi operai al contraente. I prodotti da acquistare dovranno essere scelti tra quelli presenti nel catalogo presentato dal contraente che fa parte integrate e sostanziale della presente convenzione (ALLEGATO A).

La consegna dei materiali sarà immediata tramite ritiro diretto da parte degli operai presso il magazzino del contraente, in base alla disponibilità dei prodotti. Per quei prodotti che richiedono un ordine espresso a specifici fornitori e che non sono soggetti a riassortimento, i tempi di consegna verranno stabiliti di volta in volta dalle parti.

**ART. 3 - Durata**

La fornitura oggetto della presente convenzione avrà durata triennale (3 anni) a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa.

**ART. 4 - Finanziamento**

L’Ente si impegna a predisporre appositi capitoli di spesa per la copertura della presente convenzione, per un importo complessivo massimo di 10.000 € (IVA esclusa), i cui oneri della sicurezza sono pari a zero. La presente convenzione non obbliga l’Ente all’acquisto di materiale per tale importo e non costituisce fonte di alcuna obbligazione all’acquisto per l’Ente nei confronti del contraente.

L’importo massimo stabilito nella Convenzione esprime il limite massimo per l’accettazione degli ordinativi di fornitura emessi dall’Ente. Pertanto, nel limite dell’importo massimo della Convenzione, il contraente dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti oggetto di convenzione all’Ente, sulla base dei singoli fabbisogni espressi tramite gli ordinativi di fornitura.

**ART. 5 - Norme di gestione degli ordini e liquidazione dei corrispettivi**

I corrispettivi dovuti al contraente dall’Ente in forza degli ordinativi di fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun prodotto richiesto ed offerto sulla base del relativo prezzo unitario stabilito e riportato nel catalogo prodotti di cui all’Allegato A alla presente convenzione. Rispetto al prezzo di listino il contraente applicherà i seguenti sconti:

* Sul cemento dal prezzo di listino 13% + 22% variabile in base al periodo;
* Sui materiali idraulici dal listino interno MVD2 sconto 50%;

Per quanto riguarda i materiali edili questi avranno un prezzo al netto di sconti.

Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, l’Ente emetterà uno o più ordinativi di fornitura, nel quale sono specificati:

1. le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto;
2. eventuale luogo di consegna se diverso dal punto vendita della M.V.D.2 SRL;
3. gli estremi per la fatturazione;
4. l’indicazione dell’addetto al ritiro;

Gli operai presenteranno dunque al contraente apposito ordinativo di fornitura. Il contraente fornirà il materiale richiesto emettendo apposito documento di trasporto con il numero di ordinativo di riferimento. Con cadenza mensile il contraente presenterà all’ufficio liquidazioni dell’Area Tecnica la fattura relativa ai materiali acquistati dall’Ente nel mese di riferimento. L’ufficio liquidazioni provvederà alla successiva liquidazione delle fatture ricevute dal contraente secondo le modalità stabilite dalla legge.

L’Ente non emetterà mandato di pagamento per la fornitura di prodotti non contenuti negli ordini di fornitura emessi dall’Ente.

Il contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le prestazioni di cui sopra, gli importi dovuti al contraente dall’Ente verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008). L’Ente non potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), D. Lgs. 192/2012).

Il contraente assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi alla presente convenzione saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario su conto dedicato comunicato dal fornitore.

**ART. 6 - Oneri fiscali**

La fornitura oggetto della presente convenzione è assoggettata ad IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo per la registrazione della convenzione saranno a carico del contraente.

**ART. 7 – Subappalto**

E’ fatto divieto al contraente di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

**ART. 8 - Controlli**

Il Contraente si impegna a tenere a disposizione dell'Ente l’elenco dei prodotti forniti, la documentazione di spesa e l'elenco degli impegni assunti.

**ART. 9 - Procedimenti di contestazione di inadempienze**

Eventuali inadempimenti contrattuali inerenti le tempistiche di consegna, la qualità dei prodotti forniti e/o problematiche legate alla fatturazione potranno essere oggetto di contestazione inviata al contraente per iscritto dall’Ente.

In tal caso, il contraente potrà controdedurre per iscritto all’Ente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

In ogni caso l’apertura di eventuali contestazioni non preclude il diritto delle parti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**ART. 10 - Tutela e sicurezza dei lavoratori**

Il contraente deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

La presente convenzione, avendo ad oggetto una mera fornitura di materiali o attrezzature, non è sottoposta all’obbligo di redazione del Duvri, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008.

L’Ente tuttavia si riserva di verificare in qualunque momento l’idoneità tecnico professionale del contraente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera A) punti 12 e 2 del D. Lgs. 81/2008.

Resta tuttavia onere dell’Ente, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, di promuovere lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

**ART. 11 - Trattamento dati e privacy**

Il Contraente, con la sottoscrizione della presente convenzione, presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati dell'Ente; questi potrà inoltre fornire gli stessi ad altre società ad esso collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione. Il contraente dichiara altresì di essere stato informato dall'Ente dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

**Art 12 – Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- il caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del contraente delle prestazioni affidate;

- il caso di ingiustificata sospensione della fornitura;

- il caso di subappalto non autorizzato;

- il caso di cessione di tutto o parte del contratto non autorizzato;

- il caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- il caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative alla presente convenzione, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell’art. 3 della L. 136/2010;

Nei casi espressamente sopra indicati, la convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione scritta contenente la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, effettuata da parte dell’Ente, che sarà comunicata al contraente con lettera raccomandata A/R.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Ente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del contraente di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione l’Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

**ART. 13 - Risoluzione**

La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione della convenzione medesima, in occasione di controlli di cui all'art. 9. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, l'Ente riconoscerà al contraente, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

L’Ente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al contraente con lettera raccomandata a/r.

Tra le cause di giusta causa rientra la decadenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Dalla data di efficacia del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Ente.

In caso di recesso dell’Ente il contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

Qualora dovesse aprire nel territorio comunale una nuova rivendita di materiali edili alternativa alla M.V.D.2 SRL, le premesse su cui si basa la convenzione andrebbero a decadere. Ciò comporterà la risoluzione immediata della presente convenzione. L’Ente in questo caso provvederà ad affidare il servizio di fornitura di materiali edili secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016, previa corresponsione di quanto dovuto al contraente per le prestazioni fornite.

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile dell’Area Tecnica, saranno demandate, in modo esclusivo al Foro di Livorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Campo Nell’Elba, Lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA M.V.D.2 SRL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_